

Convenzione per il conferimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati all'impianto di termoutilizzazione di Dalmine (BG)

Premesso:

- che con DGR del 21 gennaio 1998 n. 6/34242 R.E.A. Spa è stata autorizzata alla realizzazione dell'impianto di termoutilizzazione (di seguito "impianto") sito in Dalmine (BG) e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani;
- che con DGR del 10 agosto 2007 n. 9165 Rea Dalmine Spa ha ottenuto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59
- che è in essere tra la Provincia di Bergamo e REA DALMINE Spa una convenzione avente ad oggetto gli impegni reciprocamente assunti dalle parti in relazione alla realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione, stipulata con contratto rep. n. 948 del 27 agosto 1998 previa deliberazione della Giunta Provinciale n. 786 del 23/07/98 e successivamente con contratto rep. n. 556 del 29/10/01 previa deliberazione della Giunta Provinciale n. 468 del 21/10/01, infine con contratto rep. n. 1792 del 03/08/06 previa deliberazione della Giunta Provinciale n. 242 del 05/06/06;
- che con delibera della Giunta Provinciale di Bergamo n. 615 del 22/11/2007 è stata approvata la revisione della tariffa
- che con delibera della Giunta Provinciale di Bergamo n. 596 del 06/11/2008 è stata approvata la revisione della tariffa
- che con delibera della Giunta Provinciale di Bergamo n. 577 del 19/10/2009 è stata approvata la revisione della tariffa
- Che previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/02/97 con atto pubblico Rep n. 8200 del 17/09/98 è stata stipulata una Convenzione tra R.E.A. Spa ed il Comune di Dalmine avente ad oggetto i rapporti tra le parti in relazione alla realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione;
- Che in conseguenza dell'autorizzazione sopra citata R.E.A. Spa è autorizzata alla gestione dell'impianto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti speciali; che nel piano provinciale dei rifiuti adottato dalla Provincia di Bergamo l'impianto di termovalorizzazione è designato quale impianto dedicato allo smaltimento dei rifiuti provenienti dai comuni della Provincia di Bergamo come ivi indicato;

Tutto ciò premesso

Tra: Rea Dalmine Spa (di seguito "Rea") con sede legale in Dalmine (BG), via Dossi snc, Codice Fiscale e P.IVA 02486950161, rappresentata dal Dott. Antonio Romei;

E: l'Amministrazione Comunale di Verdellino (BG) con sede in Piazza Don Martinelli,1 – CF: 00321950164 (di seguito "Conferente") - rappresentata dall' Arch. Mario Camizzi in qualità di Responsabile Settore Secondo - nato a Cianciana (AG) il 15/02/1954 - domiciliato per la carica presso il Municipio;

Si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse ed i seguenti allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- 1 INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI IMPIANTO
- 2 INFORMATIVA AI SENSI Art.13 D.Lgs. 196/2003
- 3 ESTRATTO PIANO DI SICUREZZA IMPIANTO
- 4 DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CONFERENTE

Il conferitore espressamente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il contenuto degli allegati al presente contratto e gli obblighi da esso derivanti.

ART. 2 OGGETTO

Rea autorizza il conferimento all'impianto di un quantitativo mensile di RSU ed assimilati di tonn 150 (centocinquanta) per un quantitativo annuo complessivo di tonn 1800 (milleottocento) provenienti dalla raccolta RSU sui territorio comunale .

Eventuali variazioni stagionali dovranno essere concordate con REA.

Eventuali variazioni connesse al modificarsi del sistema di raccolta dei rifiuti, dovranno essere comunicate a REA con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui i conferimenti medi mensili effettivi fossero superiori o inferiori al 5% rispetto a quanto indicato, REA si riserva la facoltà di chiedere il rispetto dei quantitativi previsti o di determinare un nuovo quantitativo.

ART 3 RIFIUTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI

Sono espressamente esclusi dal conferimento regolato dal presente contratto: i rifiuti speciali ed assimilabili; i ROT, (rifiuti ospedalieri trattati); i rifiuti pericolosi; tutti quei rifiuti che per loro natura possano produrre danni all'impianto in fase di incenerimento (es. a titolo indicativo e non esaustivo: contenitori con liquidi infiammabili, bombole o bombolette del gas); rifiuti ingombranti non preventivamente trattati; gli elettrodomestici.

ART. 4 MODALITA' DI CONFERIMENTO RIFIUTI E DI TERMOVALORIZZAZIONE

Sono conferibili all'impianto, in esecuzione del presente contratto, i rifiuti solidi urbani non ingombranti; i rifiuti solidi urbani ingombranti e i rifiuti assimilati.

Nel caso in cui il rifiuto solido urbano ingombrante o assimilato abbia una qualsiasi delle sue dimensioni uguale o maggiore a 500 mm, prima di essere scaricato nella fossa dei rifiuti dovrà essere sottoposto a triturazione al fine di evitare rischi di intasamento della bocca di carico dell'impianto. In tale caso verrà sottoposto a triturazione tutto il carico che contiene tale rifiuto.

REA si riserva il diritto di verificare le caratteristiche dei rifiuti conferiti e qualora riscontrasse difformità rispetto a quanto sopraindicato, di non consentire le operazioni di scarico.

Il conferitore dovrà sottoporre periodicamente a Rea un programma di conferimento rifiuti. In particolare, al fine di evitare code all'impianto, il conferimento di rifiuti ingombranti od assimilati che richiedano il trattamento di triturazione dovrà avvenire previa prenotazione telefonica.

Il conferitore che accede all'impianto prima di procedere allo scarico dei rifiuti, dovrà consegnare il formulario di identificazione dei rifiuti debitamente firmato, e sottoporre l'automezzo alla pesata.

Documenti di accompagnamento diversi dal formulario di identificazione rifiuto dovranno esser preventivamente concordati con REA.

Al termine delle operazioni di scarico e pesatura, l'incaricato REA rilascerà un attestato di presa in carico del rifiuto con l'indicazione dell'ammontare del quantitativo conferito.

Per quanto attiene la determinazione del quantitativo di rifiuti conferito con ogni singolo scarico REA potrà, a propria scelta, o:

-determinare la tara per ogni singolo carico di rifiuto conferito;

-determinare la tara in via convenzionale per ogni singolo automezzo, utilizzando la media tra il peso indicato nel libretto di circolazione di ciascun automezzo e la risultanza di tre pesate dell'automezzo vuoto anche non consecutive, fermo restando il diritto di REA di procedere alla pesatura dell'automezzo in uscita e di verifiche a campione ogni volta lo ritenga opportuno.

REA si riserva la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione ai conferimenti, senza che il conferitore possa avanzare alcuna richiesta per eventuali danni, qualora riscontri ripetute difformità nella tipologia dei rifiuti conferiti.

Il conferitore sarà comunque ritenuto responsabile per danni diretti e/o indiretti che potessero derivare a REA, al personale, ai mezzi, o a terzi a causa del conferimento di materiali non consentiti. A tale riguardo il conferitore si impegna a mantenere REA manlevata e indenne da ogni responsabilità e/o danno.

All'impianto possono accedere solo gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti chiusi o coperti con telo e recanti a bordo copia del provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, nonché ogni altra documentazione prescritta dalla vigente normativa in relazione alla specifica tipologia dei rifiuti conferiti.

Il conferimento dovrà rispettare i seguenti orari:

- da lunedì a venerdì dalle ore 06.30 alle ore 17.00;
- il sabato dalle ore 06.30 alle ore 12.00.

REA si riserva la facoltà di cambiare gli orari sopra indicati di conferimento dei rifiuti al fine di ottimizzare il flusso degli automezzi.

Gli automezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti dovranno circolare rispettando le condizioni di sicurezza indicate nell'allegato 3.

REA si riserva di procedere in ogni momento alla verifica delle modalità di conferimento, per accertare la compatibilità degli automezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti con l'impianto.

I mezzi adibiti ai conferimenti dovranno effettuare le operazioni di scarico in modo tale da non spandere rifiuti e liquami esternamente alla fossa di ricezione.

Nel caso si verifichi uno spandimento accidentale dei rifiuti, il conferitore sarà tenuto alla pulizia dell'area. Ove non vi provveda R.E.A. Spa darà corso alle attività di pulizia addebitandone i costi al conferitore.

La mancata esecuzione delle attività di pulizia da parte del conferitore per oltre tre volte costituirà grave inadempimento che darà titolo a R.E.A. Spa di risolvere il contratto.

ART. 5 DURATA

Il contratto avrà la durata dal 01/01/2013 al 31/12/2017; l'eventuale rinnovo dovrà avvenire in forma scritta.

ART. 6 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Il corrispettivo dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti è quantificato in €/ton 102,00, al netto dell'IVA OLTRE ALL'ADEGUAMENTO ISTAT PREVISTO DAL SEGUENTE ART.7 RIFERITO AL DICEMBRE 2011

Nel caso di conferimento di rifiuti ingombranti od assimilati che per il loro volume richiedano il trattamento di triturazione, la tariffa sarà incrementata di € 15/ton (quindici Euro/ton) al netto dell'IVA.

ART. 7 REVISIONE DELLA TARIFFA DI SMALTIMENTO

E' fatta salva la possibilità per la società Rea Dalmine s.p.a., a partire dall'anno 2013, della rivalutazione annuale delle condizioni tariffarie di cui all'art. 6 che precede, in misura non superiore a quella dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività, senza tabacchi (comunicati stampa dei prezzi al consumo riferiti ai dati di Dicembre dell'anno che precede).

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Alla fine di ogni mese Rea fatturerà i quantitativi effettivamente conferiti.

Nel caso in cui i conferimenti fossero inferiori di oltre il 5% rispetto ai quantitativi indicati all'art.2 che precede, Rea fatturerà comunque un conferimento pari al 95% di detto quantitativo.

Il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura e dovrà essere effettuato in favore di "REA DALMINE S.P.A., presso Credito Bergamasco filiale di Dalmine IBAN IT 43 Y 03336 52970 000000000313".

Su tutte le somme a debito, fermo restando il recupero delle somme dovute, verranno conteggiati, senza necessità di messa in mora, a decorrere dai termini per l'effettuazione dei pagamenti, gli interessi moratori calcolati secondo quanto previsto dal Dlgs 231/2002.

Qualora il conferitore sia soggetto diverso da un comune, a garanzia della regolarità dei pagamenti dovrà rilasciare a favore di Rea una fideiussione bancaria, a prima richiesta, che preveda tra l'altro la rinuncia al beneficio della preventiva escussione; l'importo della fideiussione sarà determinato da Rea sulla scorta dei quantitativi per i quali verrà richiesto lo smaltimento medesimo. La fideiussione sarà pari al prezzo complessivo di conferimento dei rifiuti per sei mesi sulla base dei quantitativi medi calcolati secondo l'art. 2 del presente contratto, maggiorati del 10%; qualora, durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, l'importo garantito della fideiussione si rivelasse insufficiente rispetto al corrispettivo dovuto per il quantitativo di rifiuti conferiti, sarà facoltà di Rea richiedere l'integrazione dell'importo garantito dalla fideiussione e, decorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta, sospendere il servizio senza che il conferitore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria.

ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI REA

REA si impegna a provvedere a tutte le operazioni di termovalorizzazione secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il conferente da ogni responsabilità.

REA si impegna ad eseguire a favore del conferitore le prestazioni dovute in forza del presente contratto, alle condizioni ivi indicate.

REA si riserva la facoltà di interrompere o di cessare l'attività dell'impianto per cause di forza maggiore, per mancato rinnovo della autorizzazione all'esercizio dell'impianto da parte della Regione Lombardia, o per disposizioni delle competenti autorità, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di risarcimento danni da parte del conferente.

REA non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore o da situazioni indipendenti dalla propria volontà, che non permettano la termovalorizzazione presso l'impianto dei rifiuti raccolti dal conferente.

REA non sarà obbligata allo smaltimento dei rifiuti relativi a eventuali periodi di sospensione dell'attività dell'impianto, necessari per provvedere al ripristino dei mezzi di cautela o ad attività di manutenzione o alla riparazione di guasti o di irregolarità nel funzionamento delle attrezzature tecniche non imputabili a suo fatto o colpa.

ART.10 PROCEDURA DI INFORMAZIONE

Il conferitore verrà avvertito via fax al numero che verrà comunicato della sospensione del ricevimento. La comunicazione del ripristino dei conferimenti avverrà entro le ore 12.00 del giorno precedente il riavvio delle stesse.

ART. 11 CONFERIMENTI IRREGOLARI, DIFFIDE, SOSPENSIONI DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il conferitore sia inadempiente o in ritardo nel pagamento del servizio anche per una sola fattura o parte di essa e le eventuali garanzie di cui all'art. 8 ultimo comma siano insufficienti, REA si riserva, previa diffida, il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto ed il diritto di non accettare il conferimento dei rifiuti fino a quando il conferitore stesso non avrà interamente saldato il proprio debito, compresi gli interessi nel frattempo maturati e le eventuali spese accessorie o non avrà integrato l'importo garantito dalla fideiussione. Rimane ferma la facoltà per REA di risolvere il presente contratto in tutti i casi di inadempimento o ritardo nel pagamento del servizio.

Il conferitore dichiara che sia nel caso di risoluzione del presente contratto che di sospensione della sua esecuzione da parte di R.E.A. Spa per i motivi contrattualmente previsti nulla avrà a pretendere per alcun titolo da R.E.A. Spa, anche per quanto attiene il risarcimento di qualsiasi danno dovesse eventualmente subire.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Bergamo.

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI. IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto s'intendono a carico del conferitore così come saranno a suo carico tutte le imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura derivanti dalla registrazione del presente contratto, anche a seguito della sua produzione in giudizio.

Tutti i rapporti regolati dal presente contratto rientrano in campo IVA.

Tutti i prezzi indicati nel presente contratto, ivi compresa la tariffa di smaltimento, sono al netto dell'I.V.A.

IL CONFERITORE

(timbro e firma Legale Rappresentante/Procuratore)

REA DALMINE S.P.A.

(Dr. Antonio Romei)

Il conferitore dichiara di avere preso piena e completa conoscenza di tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali del servizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.

IL CONFERITORE

(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

ALLEGATO 1

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI PRESSO L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE REA DI DALMINE

- Presenza di mezzi pesanti in manovra
- Presenza di aree di cantiere
- Possibile presenza di personale a terra

I conferitori, inoltre, dovranno osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti le seguenti misure preventive:

- Non superare le zone segnalate con cartelli che indichino divieto di accesso a cartelli che indichino di non avvicinarsi a zone di pericolo.
- Non superare il limite di velocità di 15 Km/h.
- Dare in ogni caso la precedenza ad eventuali mezzi operativi di cantiere e sostare in posizioni sicure e non intralcianti il traffico.
- Attenersi alle disposizioni date dal personale Rea addetto alla ricezione dei rifiuti.
- Obbligo di segnalatore acustico di retromarcia sui mezzi.
- Obbligo di legarsi con apposite imbragature per operazioni effettuate in zona di pericolo di caduta.
- In caso di incendio seguire le indicazioni che verranno impartite dal personale addetto al servizio antincendio.
- Non fumare o usare fiamme libere all'interno dell'impianto.
- Obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti nei luoghi adibiti al ricevimento rifiuti.
- A far consultare ai propri operatori copia del piano di emergenza depositato presso gli uffici di REA.

Sottoscritto per accettazione

IL CONFERITORE

(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

ALLEGATO 2

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO - INFORMATIVA AI SENSI EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003, REA DALMINE S.P.A. con sede in Dalmine (BG), via Dossi snc in qualità di titolare del trattamento, relativamente ai dati personali che Vi riguardano, INFORMA di quanto segue.

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Azienda secondo le seguenti finalità:

- stipula di Convenzione, fatturazione ed esecuzione del Contratto;
- effettuazione di adempimenti civilistico-fiscali, regolamento delle operazioni finanziarie e, in genere, amministrazione dei clienti;
- gestione del contenzioso.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici secondo principi e modalità volti ad assicurare la certezza, sicurezza e correttezza formale dei dati stessi nonché la garanzia dell'accessibilità ai dati stessi.

Conferimento dei dati

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria in quanto necessario al perfezionamento e all'esecuzione dei rapporti contrattuali.

Il mancato conferimento impedirebbe all'Azienda di instaurare un rapporto contrattuale con l'interessato e di porre in essere gli atti conseguenti e necessari.

Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati

In ambito aziendale i dati raccolti saranno trattati solo da personale dipendente incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato.

Diritti dell'interessato di cui all'art. 13

L'interessato del trattamento può esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. In particolare tale norma riconosce all'interessato il diritto a che il responsabile del trattamento:

- 1) confermi l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e gli comunichi i dati stessi, la loro origine nonché la logica e le finalità del trattamento;
- 2) cancelli, renda anonimi o blocchi i dati trattati in violazione di legge;
- 3) aggiorni, rettifichi ovvero integri i dati;

4) attesti che le operazioni di cui ai nn. 2) e 3) sono state portate a conoscenza anche a coloro cui i dati sono stati diffusi o comunicati a meno che tale adempimento sia impossibile o eccessivamente gravoso;

L'interessato può inoltre opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a REA DALMINE S.P.A. - tel. 035/4157411 – fax 035/4157432 email : rea@greenholding.it

Si comunica, inoltre, che:

- titolare del trattamento è REA
- responsabile del trattamento dei dati personali è: Il Titolare del Trattamento

Sottoscritto per accettazione

IL CONFERITORE

(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

ALLEGATO 3

ESTRATTO PIANO SICUREZZA - SCARICO DEL RIFIUTO PROCEDURE CAUTELE

Lo scarico dei rifiuti avviene tutti i giorni negli orari indicati all'art. 4 della Convenzione.

Lo scarico deve essere effettuato nella zona di fossa indicata dai semafori verdi.

Non potranno accedere altre persone, oltre all'autista del mezzo, se non preventivamente autorizzate.

Gli autisti dei mezzi che raggiungono il piazzale per eseguire lo scarico devono essere muniti di scarpe antinfortunistiche e giubbotto ad alta visibilità. Anche se non è previsto che debbano scendere dal mezzo (tranne che per l'apertura degli sportelli posteriori di scarico), essi dovranno indossare i predetti D.P.I. poiché, in situazioni di pericolo, potrebbe comunque verificarsi questa eventualità.

Una volta scaricato il rifiuto, il mezzo dovrà celermente spostarsi dall'area di scarico muovendosi con il cassone e il portellone abbassato.

Nessuna persona (salvo gli autisti dei mezzi nella fase di scarico rifiuti e gli addetti ai lavori) può trovarsi in prossimità del portellone di scarico durante le operazioni di scarico rifiuti; qualora tale situazione si dovesse verificare, l'addetto al coordinamento dell'accesso o il responsabile di cantiere dovrà segnalarne la presenza e quindi sospendere temporaneamente le operazioni, fino a quando detta persona non si sarà allontanata.

Tutti i mezzi interessati dovranno avere sempre il segnalatore acustico di retromarcia funzionante.

D.P.I.

Non sono previsti altri dispositivi, oltre a quelli già indicati all'art. 4 comma 2 lett. b del D. Lgs. 626/94 la cui definizione è competenza del Datore di lavoro.

CARTELLONISTICA

Non vi sono altre prescrizioni oltre a quelle previste a livello generale

GUASTI DEI MEZZI

Qualora un mezzo durante la fase di scarico dovesse guastarsi e/o risultasse impossibilitato a muoversi, il trasportatore dovrà attivarsi per lo spostamento del mezzo nel tempo massimo di 45 minuti. Trascorso tale tempo REA Spa potrà attivarsi con mezzi propri o di terzi per lo spostamento del mezzo, addebitando i costi al conferente.

Sottoscritto per accettazione

IL CONFERITORE

(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL CONFERITORE DA FORNIRE A REA DALMINE SPA

- ELENCO DITTE CHE EFFETTUERANNO IL TRASPORTO E RELATIVA ISCRIZIONE ALL'ALBO TRASPORTATORI
Le variazioni di tale elenco devono essere comunicate tempestivamente a REA.
- ELENCO DELLE TARGHE DEGLI AUTOMEZZI CHE EFFETTUANO I CONFERIMENTI.
- ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI EX ART. 30 DEL D.L.VO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.
- CONTRATTO / LETTERA DI INCARICO FORMALE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DA PARTE DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI
- EVENTUALI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI QUANTITATIVI CONFERITI DI DIVERSI CLIENTI CON UNICO CARICO
- FIDEIUSSIONE BANCARIA (PER CONFERITORI DIVERSI DAI COMUNI)
- GIORNI CONFERIMENTO

Sottoscritto per accettazione

IL CONFERITORE

(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)
